

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II-bis n. 2

PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

(Articoli 16 e 17: modifica della procedura di accertamento delle cause di incompatibilità direttamente previste da disposizioni costituzionali)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARIO PEPE (PdL), LEHNER, VENTUCCI

Presentata alla Presidenza della Camera l'11 gennaio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La concreta applicazione, nel corso delle ultime legislature, della procedura di valutazione delle incompatibilità disciplinata dal regolamento della Giunta delle elezioni del 1998 — che, come è noto, è improntata alla garanzia del principio dell'istruttoria in contraddittorio — ha reso evidente l'inadeguatezza di una disciplina che si applica indifferentemente tanto ai casi di incompatibilità acclarate in quanto inequivocabilmente previste da espresse norme costituzionali (tra queste un particolare rilievo assumono le cariche, sovente assunte da parlamentari in carica, di componente di Consigli e Giunte regionali, incompatibili per esplicita previsione dell'articolo 122, secondo

comma, della Costituzione), quanto alle ipotesi di incompatibilità di non immediata evidenza in quanto disciplinate da norme di legge ordinaria suscettibili di interpretazione. Come la prassi invalsa presso la Giunta delle elezioni ha ampiamente dimostrato, la vigente disciplina regolamentare, dettata dagli articoli 16 e 17 del regolamento della Giunta, appare non rispondente a quei requisiti di tempestività e snellezza procedurale che — anche sull'esempio di altri ordinamenti — dovrebbero caratterizzare i procedimenti di rimozione delle situazioni di incompatibilità che, per essere direttamente previste da una norma costituzionale, non necessitano di alcuna particolare istruttoria se non quella relativa alla

verifica circa lo stato di perdurante titolarità della carica incompatibile da parte del deputato interessato.

La circostanza che per alcuni mesi un deputato possa mantenere una carica incompatibile per esplicita previsione costituzionale, oltre a rappresentare un chiaro elemento di disdoro istituzionale, talora dà luogo a deprecabili situazioni di cumulo di indennità o emolumenti in dispregio al divieto pure previsto dall'articolo 3 della legge n. 1261 del 1965 (divieto che risulta oltre tutto non sempre puntualmente applicato a livello regionale). Ma le stesse dinamiche politiche legate ai rapporti maggioranza-opposizione in Parlamento possono subire un irrituale condizionamento da situazioni di cumulo del mandato parlamentare con cariche in assemblee regionali che sovente comportano impegni inconciliabili con una assidua partecipazione ai lavori parlamentari e che, per tale motivo, rischiano di costituire un elemento di forte criticità tanto più avvertito allorché, come nella situazione attuale, la maggioranza parlamentare alla Camera si regga su un margine numerico esiguo.

Recependo le virtuose prassi applicative già seguite dalla Giunta delle elezioni fin dalla XV legislatura, la presente proposta di modifica regolamentare mira pertanto a semplificare notevolmente la procedura per l'accertamento di dette incompatibilità, prevedendo una considerevole riduzione dei tempi complessivamente necessari per la rimozione dell'incompatibilità (tempi che oggi, a regolamento vigente, nella concreta esperienza dell'attuale legislatura, possono arrivare anche a tre mesi, posto che assai di rado gli interessati rimuovono spontaneamente l'incompatibilità in cui versano) e stabilendo che in tali situazioni la Giunta prima, e l'Assemblea poi, non

procedono a votazioni ma a semplici prese d'atto, in modo da configurare l'intero procedimento come un procedimento di mera ricognizione di una quasi automatica decadenza dal mandato parlamentare, avente valore dichiarativo e non costitutivo della incompatibilità (derivando l'incompatibilità, come detto, direttamente e senza possibilità di equivoci da una previsione costituzionale).

La presente proposta di modificazione del regolamento della Giunta è volta, pertanto, a definire un *iter* procedurale semplificato per il tempestivo accertamento delle situazioni di incompatibilità accertata, mediante l'esclusione del contraddittorio con l'interessato, la riduzione di tutti i termini regolamentari attualmente previsti, la codificazione della prassi secondo la quale la Giunta prende atto senza votazioni della proposta del Comitato di accertamento della incompatibilità (salvo un rinvio al Comitato per un breve supplemento istruttorio) e la contestuale previsione che anche l'Assemblea prende atto delle proposte di incompatibilità cui non abbia fatto seguito, nel termine regolamentare, l'opzione del deputato interessato. Il tutto al fine di connotare la procedura di elementi di quasi automaticità che assicurino tempi certi e ravvicinati di rimozione di una incompatibilità direttamente stabilita dalla Costituzione.

In conclusione, si raccomanda l'approvazione della presente proposta di modifica del regolamento della Giunta delle elezioni, confidando nel fatto che essa possa iscriversi in un più ampio processo di modifiche regolamentari che dovrebbe essere quanto prima avviato tenendo fede agli impegni riformatori assunti fin dall'inizio della corrente legislatura.

TESTO DEL REGOLAMENTO
DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

—

ART. 16.

(Istruttoria e contraddittorio).

1. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai deputati e della documentazione esistente agli atti, la Giunta, per il tramite del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei deputati, rilevanti ai fini del giudizio sulla compatibilità, ineleggibilità e la decadenza degli stessi.

2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità ed entro quattro mesi per i casi di ineleggibilità e decadenza, effettua una delibazione preliminare a seguito della quale:

a) propone alla Giunta la presa d'atto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche o degli uffici ricoperti dai deputati, dell'eleggibilità degli interessati o dell'insussistenza di casi di decadenza; ovvero, la presa d'atto degli intervenuti collocamenti in aspettativa, cessazioni, decadenze, sospensioni e dimissioni dalle predette cariche, uffici, funzioni e condizioni soggettive;

b) ove constati l'insufficienza degli elementi documentali disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito e, all'esito di tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di cui alle lettere a) o c);

c) ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità o cause di decadenza, svolge la necessaria istruttoria in contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta valutazione

MODIFICHE PROPOSTE

—

ART. 16.

(Istruttoria e contraddittorio).

al deputato interessato, il quale può trasmettere al Comitato ogni utile controdeduzione entro il termine di quindici giorni, chiedendo eventualmente di essere ascoltato dal Comitato stesso. All'esito di tale fase il Comitato avanza la conseguente proposta alla Giunta.

ART. 17.

(Delibere e procedimento).

1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto Comitato, di accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

3. Le cause di incompatibilità con il mandato parlamentare previste espressamente da disposizioni costituzionali non formano oggetto di istruttoria in contraddittorio ai sensi del comma 2. In tali casi il Comitato si riunisce non oltre il termine di dieci giorni dall'avvenuta elezione o nomina alla carica incompatibile ovvero dall'avvenuta proclamazione a deputato ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 3, del Regolamento della Camera. Il Comitato, accertata d'ufficio la situazione di perdurante titolarità della carica incompatibile, propone alla Giunta, anche in assenza della formale dichiarazione della carica ai sensi dell'articolo 15, di dichiarare l'incompatibilità.

ART. 17.

(Delibere e procedimento).

delibera di rimessione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c).

2. Le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. La Giunta, nella prima seduta utile, prende atto delle proposte formulate dal Comitato di accertamento delle incompatibilità di cui all'articolo 16, comma 3, che si intendono approvate senza procedere a votazioni, salvo che, su proposta di cinque componenti della Giunta, sia deliberato il rinvio degli atti al Comitato per lo svolgimento, entro un termine definito, di un supplemento istruttorio. In tal caso, esaurito il supplemento istruttorio, la Giunta, nella prima seduta utile successiva, assume le conseguenti determinazioni finali.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Salvo quanto previsto al comma 2-bis, le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Le cause di incompatibilità accertate dalla Giunta ai sensi del comma 1-bis sono immediatamente comunicate al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro dieci giorni tra il mandato parlamentare e la carica incompatibile. Trascorso inutilmente tale termine, e salva la possibilità di dimissioni dal mandato parlamentare agli effetti dell'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera, il Presidente della Camera, nella prima seduta utile,

3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato può far pervenire una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinuncia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinuncia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinuncia.

4. L'opzione per la carica giudicata incompatibile comporta le dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali l'Assemblea prende atto.

5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di sussistenza di cause di decadenza dal mandato parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione.

6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13.

comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, la decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non ha optato.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato **è tenuto comunque a far pervenire copia della propria lettera di dimissioni dalla carica incompatibile recante il protocollo in arrivo dell'ente di riferimento, accompagnata da** una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinuncia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinuncia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinuncia.